

Camera dei Deputati

Temi dell'attività Parlamentare

La "voluntary disclosure"

Le proposte di legge A.C. 2247 Causi e 2248 Capezzone, in materia di "voluntary disclosure", prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Tra le novità più significative introdotte in sede referente, si segnala l'estensione della procedura ai soggetti Ires e alle attività detenute in Italia, nonché l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Nel corso dell'esame in Assemblea è stato chiarito che la non punibilità per autoriciclaggio è connessa alle sole attività oggetto della procedura e tale clausola è estesa alla procedura riguardante le attività in Italia. Viene inoltre consentita la rateazione in tre rate mensili di pari importo. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

informazioni aggiornate a venerdì, 17 ottobre 2014

Il rientro dei capitali dall'estero

L'estensione alle società e alle attività detenute in Italia

Il rientro dei capitali dall'estero

La proposta di legge (A.C. 2247-A Causi e A.C. 2248 Capezzone) intende riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, soppresso durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione e successivamente trasfuso nelle proposte di legge in commento. Si intende così consentire agli organi parlamentari di esaminare più approfonditamente la materia, allo scopo di superare alcune criticità contenute nella norma soppressa, anche sulla base delle evidenze emerse durante le audizioni svolte in occasione dell'esame del D.L. n. 4 del 2014. Entrambe le proposte introducono nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta), ottenendo inoltre alcuni benefici anche sul piano delle sanzioni penali tributarie.

Guarda anche le norme introdotte dalla legge europea 2013 in materia di monitoraggio fiscale e gli altri interventi adottati in questa legislatura volti a favorire la tax compliance.

L'estensione alle società e alle attività detenute in Italia

L'articolo 1, comma 1 introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.

Si intende introdurre nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. In sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).

Per effetto della volontaria collaborazione verrebbe garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, ovvero la riduzione a metà delle pene, e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non potrà essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opererà per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

Si rammenta che, con riferimento al soppresso articolo 1 del D.L. n. 4 del 2014, la circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, ha chiarito che l'approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme antiriciclaggio.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del D.L. n. 167/1990, alle seguenti finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 9, lettera a), intende autorizzare l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore

a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017. Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1.

La lettera b) prevede di autorizzare l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); tali risorse potranno essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della "sezione monopoli" alla "sezione dogane" (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore).

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.